Allegato "B" al n. 27.664 di racc.

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ACQUARIO ROMANO S.R.L."

Art. 1) Costituzione e denominazione

1. In esecuzione della Convenzione sottoscritta il 23 luglio 2003 prot. n. 103413 tra, da una parte, l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia e, dall'altra parte, il Dipartimento III del Comune di Roma e la Sovraintendenza comunale del Comune di Roma, è stata costituita dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia una società *in house providing* per la gestione del compendio monumentale di proprietà del Comune di Roma denominato "Acquario Romano" e sito in Roma in Piazza Manfredo Fanti n. 47 al fine della realizzazione della c.d. "Casa dell'Architettura" e per lo svolgimento dell'attività culturale come indicata nella Convenzione, nelle linee generali e di indirizzo di cui all'atto prot. Dipartimento III n. 19785 del 18 novembre 2002 e nel presente Statuto.

2. La società è, altresì, strumentale dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, cui è legata da rapporto *in house providing*, per il supporto nel

perseguimento delle sue finalità istituzionali,

3. La società è denominata "ACQUARIO ROMANO – società a responsabilità limitata" ovvero, in forma breve: "ACQUARIO ROMANO s.r.l.".

Art. 2) Sede

1. La società ha sede legale presso il compendio monumentale Acquario Romano in Roma in Piazza Manfredo Fanti n. 47.

2. La società potrà istituire sedi secondarie e/o di rappresentanza con deliberazione dell'organo amministrativo, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci su apposita delega dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.

Art. 3) Durata

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga disposta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

2. Può essere causa di scioglimento della società, prima della decorrenza del termine di durata, la revoca dell'assegnazione del compendio monumentale Acquario Romano e dei relativi servizi di gestione del compendio immobiliare e dell'attività culturale all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia. La società si scioglierà prima del termine di durata nei casi previsti dalla legge o per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4) Oggetto sociale

1. La società cura la gestione del compendio immobiliare Acquario Romano e la gestione dell'attività formativa e culturale, come indicati nelle linee generali e di indirizzo dal programma culturale generale di cui all'atto prot. Dipartimento III del Comune di Roma n. 19785 del 18 novembre 2002, e da tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, nonché quelli futuri, a cui si fa rinvio dinamico dovendosi ritenere il presente Statuto automaticamente adeguato ad elementi di modifica di tutto quanto ivi previsto, e, specificatamente, di quanto riportato nel successivo comma 2 punto a).

2. Nello specifico, la società si occupa di:

a) in attuazione della Convenzione:

- svolgere, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria dell'immobile denominato Acquario Romano e delle porzioni esterne ad esso ricomprese nell'area a verde pertinenziale di Piazza Manfredo Fanti in Roma, con esclusione dell'area archeologica, come delimitata dalla Sovraintendenza comunale;

- svolgere, a propria cura e spese, la manutenzione straordinaria dell'immobile, da eseguirsi previa formale autorizzazione del Dipartimento competente del Comune di Roma e della Sovraintendenza comunale, con esclusione di ogni intervento relativo a superfici

decorate, mosaici e area archeologica;

- provvedere alla pulizia, alla custodia e alla sorveglianza del compendio immobiliare;

- garantire idonee modalità di utilizzazione pubblica del giardino circostante l'immobile;

- individuare, progettare e realizzare, su proposta dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia e d'intesa con la Sovraintendenza comunale, adeguati spazi per servizi al pubblico, quali in via principale l'accoglienza, la libreria, il bar, la caffetteria, e provvedere all'allestimento degli spazi espositivi delle manifestazioni ed attività oggetto di programmazione;

- sostenere le spese conseguenti alla gestione del compendio immobiliare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche, di connessione internet, tipografiche, assicurative, di manutenzione e riparazione sia dell'edificio che degli spazi esterni, di pulizia e servizi di guardiania e vigilanza;

- supportare l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia nelle attività pubblicitarie, di comunicazione e di promozione finalizzate alla migliore conoscenza della struttura monumentale dell'Acquario Romano e della

Casa dell'Architettura e delle iniziative culturali e scientifiche che si svolgono al proprio interno;

- riservare una parte dell'edificio a sede di rappresentanza dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, conformemente alle esigenze e necessità operative indicate dall'Ordine;

- d'intesa con l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, riservare al Comune di Roma l'utilizzo esclusivo del complesso immobiliare, ai fini della programmazione e dello svolgimento di iniziative e attività di carattere istituzionale e di rappresentanza, rientranti nell'ambito degli scopi generali della Casa dell'Architettura, nei limiti stabiliti dalla Convenzione;

- previa delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, realizzare attività culturali e/o espositive di prestigio per qualità dell'offerta e per tipologia, secondo la pianificazione operata dal Comitato tecnico – scientifico di cui alla Convenzione prot. 103413 del 23 luglio 2003;

- sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci un piano di marketing annuale per la valorizzazione della Casa dell'Architettura e, all'esito, curarne l'attuazione;

b) in supporto alle funzioni e finalità istituzionali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, previa apposita delibera del Consiglio dell'Ordine:

- provvedere all'organizzazione, attuazione e divulgazione di attività culturali, manifestazioni pubbliche e professionali, progetti istituzionali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, in conformità al presente Statuto;
- organizzare la formazione e l'aggiornamento professionale per gli architetti iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, così come, ove possibile o richiesto, degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri e di altri Ordini o categorie professionali tecniche, organizzando, gestendo e monitorando corsi di formazione e aggiornamento, seminari, workshop, master, progetti formativi e analoghi, secondo quanto previsto nel contratto di affidamento di servizi periodico siglato con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia;
- realizzare sinergie, in ambito nazionale ed internazionale, con altri istituti di cultura architettonica;
- operare collegamenti con le altre Case operanti nel territorio di Roma Capitale per l'attuazione di politiche culturali convergenti,

nonché con enti, istituzioni, università e altre società del settore;

- favorire la nascita e lo sviluppo di realtà dedicate all'architettura e promuovere, gestire e facilitare iniziative per startup innovative nel campo dell'architettura e dei relativi servizi, e in ambito scientifico, culturale e tecnologico;

- svolgere attività editoriali e librarie, ivi compresa la gestione di librerie, archivi e biblioteche, in conformità allo Statuto e alla legislazione vigente in materia;

- promuovere e realizzare opere cinematografiche e/o televisive, di lungometraggio o cortometraggio, di audiovisivi di ogni tipologia, inerenti alle proprie finalità istituzionali;

- svolgere ogni altra iniziativa, anche commerciale, compatibile con lo Statuto per lo svolgimento e la realizzazione dei propri scopi istituzionali, e per il finanziamento delle attività culturali, nei limiti di compatibilità con il regime delle società *in house providing*;

- promuovere e supportare, con il pregio e i contenuti tipici dell'elaborazione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, le amministrazioni e gli enti nelle attività volte alla riqualificazione del territorio, alla valorizzazione delle aree verdi, alla rigenerazione urbana, alla gestione del demanio e del patrimonio indisponibile, al recupero

delle aree dismesse, alla regolamentazione delle aree a rischio, agli interventi su aree e immobili vincolati.

La società può compiere senza, preventiva autorizzazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, tutte le attività di ordinaria amministrazione necessarie e funzionali al suo corretto e regolare funzionamento nonché quelle conseguenti e attuative di iniziative, comunque denominate, già approvate dall'Ordine e/o dallo stesso affidate.

3. La società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato derivi dall'esecuzione di attività affidate dall'Ordine stesso. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Le attività svolte per conto o su incarico dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia saranno disciplinate da appositi contratti, comunque denominati, nelle forme previste dalla legge. Le attività verso

soggetti terzi saranno svolte nei limiti e in aderenza a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 5) Capitale sociale

1. Il capitale della società è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi), ed è suddiviso in quote come per legge ed è interamente detenuto dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, quale socio unico. La quota di capitale detenuta dall'Ordine non potrà essere inferiore al cento per cento per tutta la durata della società anche in caso di aumento o diminuzione del capitale sociale, da disporsi nei casi previsti dalla legge o per delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 6) Intrasferibilità delle quote

1. Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi, né possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o in garanzia.

Art. 7) Organi societari

1. Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;

c) l'Organo di controllo – Sindaco unico o Collegio sindacale.

2. Spetta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, quale socio unico, la scelta

in ordine alla composizione dell'organo di amministrazione (Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione) e dell'organo di controllo (Sindaco unico o Collegio sindacale) della società.

3. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

4. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato altresì corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 8) Assemblea

1. L'Assemblea dei soci rappresenta la volontà e le deliberazioni del socio unico Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, prese in conformità alla legge e al presente statuto.

2. Le decisioni assembleari sono adottate mediante delibera assembleare. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria, conformemente al presente statuto e alla legge.

3. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, anche fuori dalla sede sociale purché nel Comune di Roma.

La Convocazione avviene mediante posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto

ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al socio unico e ai componenti del Consiglio di amministrazione, ove nominato, ed ai componenti effettivi del Collegio sindacale e deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. L'anzidetto avviso potrà fissare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che tuttavia non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del rappresentante del socio unico Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.

L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non convocata come sopra, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti l'Organo di controllo siano presenti o comunque informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

5 Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea ai componenti l'Organo amministrativo e il Collegio sindacale non presenti all'adunanza.

6. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

7. Quando particolari esigenze lo richiedano l’Assemblea da tenersi in via ordinaria per l’approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

8. L’Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

9. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze o sistema di firma elettronica.

Art. 9) Deliberazioni dell'Assemblea

1.L'Assemblea delibera con il voto favorevole del rappresentante del socio unico.

2. L'Ordine è rappresentato nell'Assemblea dal Presidente del Consiglio o suo procuratore, o previa delega formale, da un altro componente del Consiglio stesso. Il socio è tenuto ad esprimere in Assemblea gli intendimenti decisionali del Consiglio dell'Ordine.

3. Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In difetto assumerà la funzione di presidente il socio unico, attraverso il proprio rappresentante o persona da questi delegata.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.

5. L'Assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

Art. 10) Materie riservate alla competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'Organo di amministrazione o il socio unico ai sensi dell'art. 19 sottopongono alla sua approvazione.

2. Ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sono riservati all'approvazione dell'Assemblea, previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, quale modalità di esercizio del controllo analogo, i seguenti atti, predisposti preventivamente dall'Organo di amministrazione:

a) Bilancio preventivo e consuntivo della società;

b) Pre-consuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita;

c) Relazione semestrale e annuale;

d) Programma degli Investimenti triennali e degli Acquisti di beni e servizi annuale, con l'indicazione delle procedure di acquisto

da attuare;

e) Piano Annuale e Triennale del Fabbisogno di Personale;

f) Acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi forma costituiti, rami d'azienda ed affitti di rami d'azienda;

g) Stipulazione di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrazione di mutui, consolidamenti di debiti, l'emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazione e leasing, nonché di operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della disciplina normativa comunitaria e nazionale);

h) Istituzione e revoca della figura del Direttore Generale e nomina del soggetto prescelto;

i) Costituzione di nuove società;

l) Nomina e revoca del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico;

m) Nomina e revoca del Collegio dei Revisori o del Sindaco;

n) Modifiche statutarie.

3. L'Assemblea dei soci, su conforme delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, è competente all'approvazione

di ogni altro atto di programmazione societaria, annuale e/o pluriennale, ivi incluso il piano di marketing per la promozione delle attività della Casa dell'Architettura. Detta all'Organo amministrativo le linee di indirizzo programmatico generale e strategico-operative, fissa gli obiettivi dell'attività societaria, e delibera su ogni argomento o materia sottoposti alla sua cognizione, purché non relativi ad espresse competenze di altri organi societari.

4. L'Assemblea può delegare all'Organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai punti precedenti.

Art. 11) Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, se consentito dalla normativa vigente e deliberato dall'Assemblea dei soci, da un Consiglio di amministrazione di massimo tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, non è prevista la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

3. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società.

4.I componenti dell'organo amministrativo sono nominati ed in caso revocati, dall'Assemblea dei Soci.

5. Nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione.

6. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

7. Nei confronti dei componenti l'Organo di amministrazione non devono sussistere altresì le cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché ogni altra causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dalle norme vigenti in materia.

8. L'incarico di componente dell'Organo di amministrazione non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di consiglieri dell'Ordine in carica al momento del conferimento dell'incarico.

9. L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione durano in carica per non più di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

10. L'Amministratore unico o il Presidente e il Consiglio di

amministrazione sono rieleggibili.

11. La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

12. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

13. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto.

14. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, che svolge nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

15. L'Organo amministrativo adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente, individuando preventivamente idonee soluzioni

operative per sterilizzare il presunto conflitto di interessi.

16. Spetta all'Assemblea dei soci la determinazione del compenso dei componenti l'Organo amministrativo, nel richiamo dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali vigenti in materia.

17. Gli Amministratori della società non possono essere dipendenti dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

Art. 12) Competenze dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Assemblea dei soci, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali e controlla la regolarità della gestione della società, riferendone al socio ai fini dell'esercizio del controllo analogo.

2. L'Organo amministrativo assicura e garantisce il rispetto delle previsioni del controllo analogo da parte dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, in conformità alla normativa vigente, al presente Statuto e al regolamento del controllo analogo, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia e trasmesso all'Organo

amministrativo.

3. Il Consiglio di amministrazione, ove nominato, ai sensi della normativa vigente, può delegare parte delle proprie attribuzioni ai singoli amministratori, ferma la rappresentanza legale in capo al solo Presidente.

4. Il mancato rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e la violazione delle disposizioni sul controllo analogo costituiscono causa per la revoca dell'Organo di amministrazione.

Art. 13) Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Ove nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende alle attività del Consiglio, lo convoca e lo presiede a norma del presente Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e nei confronti dei terzi.

4. Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo, per le attività di ordinaria amministrazione è sostituito da un altro componente del Consiglio di amministrazione dallo stesso espressamente delegato ovvero, in mancanza, dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

Art. 14) Convocazione e deliberazioni dell'Organo amministrativo

1. Le determinazioni dell'Organo amministrativo, anche se

monocratico, sono assunte nel corso di una riunione di cui deve essere tenuta apposita verbalizzazione agli atti della società e trasmesse all'organo preposto all'esercizio del controllo analogo. In caso di Consiglio di amministrazione, il Presidente convoca gli altri componenti mediante posta elettronica certificata o comunque con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in casi di comprovata urgenza, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

2. Alle riunioni dell'Organo amministrativo, anche se monocratico, è invitato a partecipare, con convocazione da effettuare con le medesime modalità previste per i componenti del Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo. La verbalizzazione delle riunioni è effettuata da una persona che funge da segretario, scelta tra i presenti o invitata a partecipare.

3. Il Consiglio di amministrazione si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di controllo. In ogni caso, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito e delibera con la

presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, fermo restando che in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La riunione dell'Organo di amministrazione può svolgersi con intervenuti dislocati in luoghi diversi, correttamente collegati in audio-conferenza e/o in video-conferenza, purché sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere, trasmettere documenti e che nell'avviso di convocazione siano state indicate le modalità di svolgimento della riunione. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 15) Nomina e composizione dell'Organo di controllo – Sindaco unico o Collegio Sindacale

1. L'Organo di controllo è costituito, su indicazione dell'Assemblea dei soci, da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il Sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed

autonomia nonché dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

2. Nei confronti del Sindaco e dei componenti del Collegio sindacale non devono sussistere le cause di ineleggibilità, decadenza, inconferibilità o incompatibilità previste dalle norme vigenti in materia. L'incarico di componente del Collegio sindacale, inoltre, non può essere conferito a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta o collaterale, di Consiglieri dell'Ordine in carica al momento del conferimento dell'incarico.

3. Nella nomina dei componenti del Collegio sindacale deve essere garantita una rappresentanza di entrambi i generi. In caso di sostituzione dei componenti del Collegio sindacale cessati in corso di mandato si deve garantire il mantenimento della rappresentatività di entrambi i generi.

4. Il Sindaco unico o il Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

5. Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del Sindaco unico o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

6. Ciascun sindaco può essere rinominato non più di due mandati.

7. Il compenso per i componenti dell'Organo di controllo è determinato dall'Assemblea dei soci con la delibera di nomina.

8. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o altri compensi variabili ai componenti del Collegio sindacale oltre che trattamenti di fine mandato.

Art. 16) Direttore generale

1. L'Assemblea può istituire, anche su proposta dell'Organo amministrativo, la figura del Direttore generale, determinandone i poteri, anche di rappresentanza e supporto all'Organo amministrativo, e il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il Direttore generale riferisce periodicamente della propria attività all'Organo di amministrazione e risponde degli obiettivi e delle attività assegnati.

Art. 17) Bilancio

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428 del Codice Civile e a quella dell'Organo di controllo (art. 2429 del Codice Civile) sono presentati all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione del socio unico.

2. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

3. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 18) Relazione semestrale e pre-consuntivo

1. L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi societari, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette al socio unico.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre:

- il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui

provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

3. Inoltre, l'Organo amministrativo trasmette al socio unico il pre-consuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art. 19) Controllo analogo

1. L'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso le attività previste nel presente Statuto e le ulteriori di seguito indicate:

- verifica sulla corretta attuazione degli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali, come, esemplificativamente, il rispetto dello Statuto, il piano industriale, il piano di sviluppo, la relazione programmatica pluriennale, gli atti di amministrazione straordinaria, mediante analisi di apposita reportistica predisposta dall'Organo di amministrazione;
- verifica sulla corretta attuazione degli atti e provvedimenti societari di pianificazione, quali, esemplificativamente, la relazione programmatica annuale, il piano degli investimenti e disinvestimenti, il piano occupazionale, il budget economico e

finanziario, il programma degli acquisti e dei lavori, e il controllo sul bilancio e sui regolamenti di gestione, mediante analisi di apposita reportistica predisposta dall'Organo di amministrazione;

- verifica sul rispetto delle linee di indirizzo programmatico generale e strategico-operative e degli obiettivi dell'attività societaria, come indicati dall'Assemblea dei soci;
- controllo sulla gestione e sui risultati intermedi orientati alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, secondo la relazione predisposta dall'Organo amministrativo;
- esercizio di poteri autorizzativi e di indirizzo attraverso l'emanazione da parte del socio di specifiche direttive generali sul funzionamento amministrativo della società;
- laddove ritenuto necessario, esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'organo amministrativo della società;
- indicazione sui contenuti vincolanti dei contratti *in house*;

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, e in conformità al presente Statuto, l'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, individua le circostanze nelle quali, per il voto assembleare, è necessaria una

espressa indicazione da parte del Consiglio, adottando apposita previa deliberazione.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, in caso di inerzia dell'Organo amministrativo a fronte di richiesta di convocazione di apposita Assemblea, è facoltà del socio convocare autonomamente l'Assemblea dei soci.

2. L'esercizio del controllo analogo da parte dell'Ordine, per quanto non previsto nel presente Statuto, è effettuato in conformità all'apposito Regolamento adottato dall'Ordine.

20) Relazione annuale sul governo societario

1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

2. La Relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo.

3. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, per la sua discussione e approvazione.

4. Qualora la Società, a seguito di specifica valutazione, non ritenga sussistente l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 1, dà conto delle ragioni a base della scelta all'interno della Relazione sul governo societario.

Art. 21) Contributi ed altre erogazioni alla Società

1. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività

previste nell'oggetto sociale, la Società può ricorrere alle sponsorizzazioni, nel rispetto delle direttive del socio.

2. Per disciplinare le modalità di sponsorizzazione delle proprie iniziative la società adotta apposito regolamento, cui fa rinvio.

Art. 22) Scioglimento e liquidazione

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e nel presente Statuto.

2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea, che delibera sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del codice civile.

Art. 23) Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi in materia societaria e di società *in house providing*.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere a seguito dell'interpretazione e applicazione del presente statuto e tra organi societari è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Firmato: REMO TAGLIACOZZO - MARCO DE LUCA Notaio - Segue Sigillo